

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo
Servizio Affari Sociali

Capitolato d'oneri per l'affidamento della fornitura di gas propano in bombole per l'anno 2008 presso la Casa di Riposo e gli Asili Nido Comunali..

ART. 1

La fornitura di cui in oggetto viene regolata dal seguente capitolato.

ART. 2

L'Aggiudicatario dovrà fornire nella quantità e qualità quanto specificato nell'allegato al presente capitolato

Le somministrazioni dovranno essere effettuate di volta in volta presso la Casa di Riposo e gli Asili Nido Comunali.

La quantità di fornitura descritta in allegato al presente Capitolato è puramente indicativa e quindi sarà riferita all'effettiva necessità per l'anno 2008 senza che la ditta aggiudicataria possa chiedere maggiori oneri.

Il materiale non rispondente ai requisiti di cui sopra, potrà essere rifiutato dal Comune e la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di sostituirlo in breve tempo.

ART.3

La fornitura dovrà essere effettuata anche nelle more della stipula del rapporto contrattuale, e nei termini convenuti dal presente capitolato, con semplice ordine da parte dei responsabili dei servizi interessati. Resta facoltà dell'Amministrazione effettuare un controllo della fornitura.

Al momento della consegna ai Responsabili dei Servizi interessati, le bombole dovranno essere sigillate. La fornitura dovrà essere resa franco sede. Nel caso in cui la ditta affidataria ritardasse la consegna delle bombole, e questo dovesse creare danni all'ente, quest'ultimo si avvarrà della facoltà di applicare una penale giornaliera di € 25,00.

ART.4

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà essere in regola con la legge sull'IVA, vistata per presa in carica dai Responsabile dei Servizi interessati.

ART. 5

Qualora il Comune dovesse attivare presso la Casa di Riposo e gli asili nido gli impianti a metano, il contratto di fornitura si intenderà, su semplice comunicazione dell'ente appaltante, concluso anticipatamente senza che la ditta fornitrice abbia a pretendere alcunchè al riguardo.

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra Comune e ditta in ordine all'esecuzione dei patti stipulati, sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 6

In caso di grave inadempienza accertata dai Responsabili dei Servizi, si farà luogo alla risoluzione del contratto con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata.

ART. 7

A titolo di cauzione definitiva la ditta verserà una somma pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, in contanti o mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente affidamento, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatto della ditta a causa di inadempimento o risarcimento dei danni. Resta salvo per l'Amministrazione l'espedito di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione, di cui l'Amministrazione avrebbe dovuto avvalersi, in tutto o in parte. In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta, prelevandone l'importo dal canone pattuito.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto stesso.

ART. 9

È fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare la fornitura senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

In caso di infrazione alle norme convenute commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso terzi si intenderà la ditta aggiudicataria.

ART. 10

Qualsiasi spesa inerente la formalizzazione del rapporto contrattuale o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della ditta.

La ditta assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla fornitura di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune..

ART. 11

Viene espressamente pattuito che nel presente appalto è esclusa la possibilità dell'applicazione della revisione dei prezzi contrattuali, tranne che in caso di aumenti documentati da parte della ditta affidataria, superiori al 10%.